




# Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta  
Administration communale  
Gemeindeverwaltung



**OGGETTO: Fornitura di cippato per impianto a biomassa presso il palazzetto comunale Sport Haus, per il triennio 2021/2022/2023, eventualmente rinnovabile per gli anni 2024/2025/2026.**

## CAPITOLATO D'ONERI

*Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 22 ottobre 2020*

### Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di cippato per l'impianto a biomassa presso il palazzetto comunale dello sport denominato "Sport Haus" per il triennio 2021/2022/2023, eventualmente rinnovabile per gli anni 2024/2025/2026.

Il presente appalto ha natura di contratto di fornitura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), e ha come oggetto la fornitura di cippato per uso non industriale con contenuto minimo di parti fine secondo EN 14961-1/4 secondo le seguenti specifiche:

- ✓ classe A1, A2, B1;
- ✓ dimensioni particelle P16b, P31, 5 E P45A (G30 O G50 secondo ONORM M7133);
- ✓ contenuto ceneri <10 (A1), <1.5 (A2), <3,0 (B1) m-%;
- ✓ valore energetico allo stato di consegna >3,1 KWH/kg;
- ✓ densità di massa allo stato di consegna > 150kg/ m<sup>3</sup>.

Il cippato deve essere prodotto con legno di castagno, acacia, acero o conifere e provenienti da tronchi di diametro minimo 20 cm, con umidità massima pari a circa il 15%, privo di polveri.

L'appalto è regolato dalle norme vigenti in materia di affidamento delle forniture, e in particolare dal D.lgs. 18.04.2016, n. 50 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)" e, per quanto vigente, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e successive modificazioni ed integrazioni e dal codice civile e dal Codice Civile.

### Articolo 2 – Luogo della consegna

La consegna della fornitura dovrà essere eseguita presso il palazzetto dello sport denominato "Sport Haus", in Loc. Tschoarde – Gressoney-Saint-Jean (AO).

I quantitativi di prodotto indicati sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva; gli stessi riguardano il fabbisogno stimato e sono stati determinati principalmente sulla base dei consumi degli anni precedenti. I quantitativi indicati, pertanto, non sono vincolanti per la Stazione appaltante, che non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di emissione di Ordinatori di fornitura inferiori; di fatto il quantitativo sarà determinato dall'effettivo fabbisogno della Stazione appaltante.

La consegna del prodotto dovrà essere registrata dalla Stazione appaltante, in contraddittorio con il Fornitore, mediante apposito verbale di consegna.

Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (Aosta) – telefono 0125 355192 telefax 0125 355673  
www.comune.gressoneystjean.ao.it

info@comune.gressoneystjean.ao.it - pecmail: protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it

Codice fiscale 00108510074 – partita I.V.A. 00108510074

codice IBAN IT26T0306931609100000300025 - intestato a Comune di Gressoney-Saint-Jean – servizio  
tesoreria

Codice Univoco Ufficio UFI6J6

### **Articolo 3 – Attivazione della fornitura**

La richiesta di attivazione della fornitura di cippato avviene mediante invio da parte della Stazione appaltante in forma scritta e trasmessa a mezzo della seguente email: [tecnico@comune.gressoneystjean.ao.it](mailto:tecnico@comune.gressoneystjean.ao.it).

La fornitura viene attivata periodicamente in relazione al fabbisogno, indicativamente almeno una volta alla settimana, a seconda dei periodi di utilizzo dei servizi offerti all'interno del palazzetto comunale.

### **Articolo 4 – Tempi di consegna**

Le consegne dovranno essere effettuate entro 48 ore dalla richiesta da parte dell'ufficio tecnico e in orario di servizio degli operai comunali (indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 (venerdì solo al mattino), previo accordo con il personale incaricato dello scarico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del capitolato d'oneri.

Considerata la capacità di stoccaggio del serbatoio, la singola fornitura non potrà superare i 60/80 mc.

La Stazione appaltante ha la facoltà di disporre dei controlli al fine di verificare la conformità del cippato, consegnato dal fornitore, sia nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate al precedente articolo 1, sia per quanto riguarda la corrispondenza del quantitativo oggetto di ordine.

Nel caso in cui il prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra, il Prodotto potrà essere rifiutato dall'Amministrazione contraente; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Amministrazione contraente, non oltre 24 ore dalla comunicazione di rifiuto del prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione contraente ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 13 del presente capitolato oneri e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la verifica del Documento di accompagnamento (DTT e/o similari) riporti almeno i seguenti dati:
  - ✓ peso espresso in chilogrammi e tonnellate;
  - ✓ descrizione del prodotto (tipo: castagno, acacia, acero o conifere) provenienti da tronchi di diametro minimo 20 cm, con umidità massima circa 15%, privo di polveri;
- b) la corrispondenza tra il quantitativo di prodotto consegnato effettivamente e la quantità riportata in Kg e tonnellate sul documento di trasporto. Il Fornitore potrà essere accompagnato dal referente della consegna al vicino peso comunale per la relativa verifica.

Nel caso in cui il Documento di accompagnamento (DTT e/o similari) fosse incompleto o i quantitativi riportati non fossero coincidenti con quelli effettivamente trasportati, la consegna potrà essere respinta e la Stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. 13 del presente capitolato oneri, fatto salvo il maggior danno.

### **Articolo 5 – Prodotto fatturabile**

Ai fini della fatturazione saranno utilizzati le quantità ricavabile dal Documento di accompagnamento (DTT e/o similari).

Si precisa che il quantitativo della fornitura è stimato e, pertanto, verranno liquidate esclusivamente le fatture relative agli ordinativi di volta in volta richiesti dall'ente.

### **Articolo 6 – Corrispettivo dell'appalto e modalità**

Il prezzo posto a base di gara al mc. è pari a euro 32,50 (trentadue/50), soggetto a ribasso, comprensivo di spese di carico, trasporto e scarico.

La fornitura complessiva annuale stimata è di 1.200,00 mc.

L'importo stimato per la fornitura annuale relativa al quantitativo sopra citato di 1.200,00 mc, al netto dell'I.V.A., è pari a euro 39.000,00 (trentanovemila/00), compreso il carico, trasporto e scarico, per complessivi euro 117.000,00= per l'intero triennio 2021/2022/2023, I.V.A. al 10% esclusa.

L'ammontare dell'appalto per l'intero periodo contrattuale, comprensivo dell'eventuale rinnovo contrattuale fino al 31/12/2026, risulta pari a complessivi euro 234.000,00=, I.V.A. esclusa.

Tali somme comprendono ogni onere a carico dell'aggiudicatario, evidenziato nel presente capitolato.

Nell'ambito dell'esecuzione il contratto potrà prevedere eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 7 - Criterio di aggiudicazione**

Il criterio di aggiudicazione applicato è quello del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, e all'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante ribasso percentuale sull'importo netto al mc (€/mc) evidenziato nel precedente art. 6.

#### **Articolo 8 – Oneri a carico della Ditta aggiudicataria**

Nella formulazione dell'offerta, ogni concorrente deve tener debito conto degli oneri posti a carico della Ditta aggiudicataria, e di tutti quelli occorrenti per la corretta esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto nel rispetto delle norme di legge e del presente capitolato d'oneri.

L'Aggiudicatario e l'eventuale personale dipendente applicato nell'esecuzione della fornitura di cui trattasi, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di abilitazione all'utilizzo dei macchinari ai sensi della legge vigente in materia di sicurezza del lavoro e della salute pubblica.

L'appaltatore dovrà eseguire la fornitura nel rispetto della normativa vigente in materia e di quella eventualmente introdotta, modificata o integrata nel periodo di validità del contratto, salvo che la stessa comporti nuovi e maggiori oneri non compatibili con quanto pattuito.

Eventuali problemi o danneggiamenti riscontrati nell'area oggetto del presente capitolato e che esulano dalla fornitura, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione comunale a tutela della pubblica incolumità e per gli interventi di sua competenza. Se tali interventi si configurassero come manutenzione straordinaria i relativi oneri saranno posti a carico dell'Ente.

L'appaltatore dovrà garantire la totale e assoluta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. A tal fine si dà atto che la fornitura di cui trattasi non comporta, di norma, rischi di interferenza con il personale comunale, motivo per cui non si è provveduto alla redazione del DUVRI. L'Operatore economico, prima dell'inizio della fornitura è tenuto a produrre apposita autocertificazione attestante il possesso del proprio documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del D.lgs. 81/2008. Ai fini dell'affidamento deve produrre copia del documento connesso alla valutazione dei rischi specifici derivanti dall'esecuzione della fornitura di cui trattasi. L'Aggiudicatario è tenuto in particolare al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché l'adozione di modalità esecutive idonee alla puntuale esecuzione della fornitura e alla massima sicurezza nell'espletamento della stessa;
- ✓ imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;
- ✓ fornire la completa dotazione, a proprio totale carico, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi alla fornitura svolta per tutti lavoratori impegnati, che devono altresì essere resi edotti e formati sugli specifici rischi che la loro attività comporta;
- ✓ le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Operatore economico intende usare nell'esecuzione della fornitura devono essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli;
- ✓ in caso di infortunio o incidente, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, deve senza indugio informare la Stazione appaltante per metterla in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

#### **Articolo 9 - Condizioni generali e particolari**

L'Operatore economico per partecipare alla procedura di affidamento in oggetto è tenuto a possedere i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

La partecipazione alla presente procedura comporta, da parte dell'Operatore economico concorrente, di assumere nell'offerta a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e penali.

In nessun caso l'Operatore economico può sospendere le prestazioni della fornitura e delle attività previste dal contratto, pena la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante. In caso di risoluzione per colpa imputabile all'operatore economico aggiudicatario per gravi inadempienze, per mancata esecuzione della fornitura affidata, per mancata reiterazione dell'esecuzione ove richiesto e fatta salva la facoltà dell'ente committente di risolvere unilateralmente il contratto, l'Ente si riserva il diritto di affidare a terzi la fornitura in argomento, con addebito dei costi sostenuti sui crediti dell'operatore economico aggiudicatario o sulla garanzia definitiva.

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al successivo punto 13 concernente le penali, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 dello stesso, previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a. per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relativi alla fornitura, infrazione a ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza dall'Ente;
- b. per abituali negligenze o deficienze della fornitura, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio della Stazione appaltante, compromettano gravemente l'efficienza della fornitura stessa o siano tali da determinare rischi di qualsiasi genere;
- c. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d. per inosservanza da parte dell'operatore economico di uno o più impegni assunti verso la Stazione appaltante;
- e. per apertura di procedura concorsuale, scioglimento, cessazione, messa in liquidazione o fallimento dell'operatore economico;
- f. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, degli obblighi relativi al contratto, senza espressa autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
- g. per subappalto non autorizzato;
- h. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- i. per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti della Ditta aggiudicataria;
- j. per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- k. per violazioni delle norme di sicurezza;
- l. per accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico o per il venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni;
- m. per condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'operatore economico, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- n. per difformità della fornitura rispetto a quanto indicato dal capitolato d'oneri;
- o. per violazione del dovere di riservatezza;
- p. per azioni giudiziarie contro la Stazione appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- q. per l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita, dal presente capitolato d'oneri;
- r. per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'articolo 1453 cod. civile.

I concorrenti partecipanti alla gara devono obbligatoriamente precisare che, nel redigere le offerte, hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Ente Committente, copia dei pagamenti effettuati al personale di servizio.

La Ditta aggiudicataria e i suoi dipendenti addetti all'esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato d'oneri, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela della privacy, nonché al rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio, alla stregua di quanto previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione. L'Ente Committente richiederà l'immediato allontanamento dei soggetti che abbiano violato quanto indicato precedentemente, fatta salva la facoltà di querela quale persona offesa e l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

#### **Articolo 10 – Stipula del contratto e spese contrattuali**

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale Unica di Committenza e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto con l'Ente committente non ha luogo prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016. La stipula del contratto avverrà, nel termine assegnato dall'Ente Committente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, degli eventuali regolamenti locali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, inerenti e conseguenti al contratto. Tali spese devono essere versate all'Ente Committente prima della stipula del contratto stesso.

Entro 5 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario deve produrre all'Ente Committente, ai fini della stipulazione del contratto, la seguente documentazione:

- ✓ polizze assicurative di cui all'articolo 11 e 12 del presente capitolato;
- ✓ dichiarazione dei dati ai fini dell'osservanza dell'obbligo della tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, l'Ente Committente assegna un ulteriore termine, non superiore a 3 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, l'Ente Committente incamera la garanzia prestata a corredo dell'offerta, per rifiuto del contratto e ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

In caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario, ivi compresa la mancata presentazione del soggetto sottoscrittore alla convocazione inoltrata dall'Ente Committente per la firma del contratto stesso, l'Ente si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva e interpellare il concorrente secondo classificato.

#### **Articolo 11 – Garanzie e cauzioni**

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria, nella misura del 10% dell'ammontare del contratto, in quanto la gara è gestita da una centrale unica di committenza.

La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto disposto dal succitato art. 103 del D.lgs. 50/2016 e beneficia delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto.

#### **Articolo 12 - Responsabilità verso terzi**

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l'Ente Committente della buona esecuzione della fornitura e della disciplina dei suoi dipendenti.

La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, all'esecuzione della fornitura, sollevando l'Ente Committente da qualsivoglia responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi. Deve dunque, rispondere direttamente dei danni provocati nell'esecuzione della fornitura, alle persone e alle cose di proprietà dell'Ente Committente o di terzi.

A tale proposito la Ditta aggiudicataria deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa, stipulata con compagnia primaria che tenga indenne l'Ente Committente da tutti i rischi connessi con l'esecuzione della fornitura, ovvero:

- ✓ polizza assicurativa RCT per i rischi inerenti alla gestione della fornitura nella quale sia esplicitamente indicato il Comune di Gressoney-Saint-Jean quale “soggetto terzo” a tutti gli effetti di legge, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per singolo sinistro e euro 500.000,00 per persona.

Tali polizze devono essere trasmesse all'Ente Committente ai fini della stipula del contratto di appalto.

Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta aggiudicataria da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente Committente.

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di segnalare immediatamente all'Ente Committente tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento della fornitura, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

### **Articolo 13 – Inadempienze e penalità**

L'Ente Committente può adottare nei confronti della Ditta aggiudicataria le seguenti sanzioni, a seconda della gravità delle violazioni e il numero delle stesse:

- 1.a. contestazione;
- 1.b. richiamo scritto;
- 1.c. allontanamento del Responsabile unico referente, di suoi assistenti, di preposti, di operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- 1.d. risoluzione del contratto.

L'operatore economico è tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- ✓ per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna della fornitura e messa in esercizio del sistema di automazione, l'Aggiudicatario soggiacerà ad una penale pecuniaria pari a euro 100,00=;
- ✓ in caso di difformità del prodotto, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sia per quanto riguarda i quantitativi, oltre al rifiuto della consegna e alla sostituzione della fornitura, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria pari a euro 200,00=.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, sono contestati all'operatore economico dalla Stazione appaltante per iscritto. L'operatore economico dovrà comunicare le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'operatore economico le penali come sopra indicate.

### **Articolo 14 - Risoluzione del contratto**

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 13, (“*Inadempienze e penalità*”), l'Ente Committente può dichiarare con semplice comunicazione scritta, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta aggiudicataria;
- b) per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
- c) per sospensione della fornitura oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) per abituali negligenze o deficienze della fornitura, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'Ente Committente, compromettano gravemente l'efficienza della fornitura stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari;
- e) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative alla fornitura;
- f) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale della Ditta aggiudicataria;
- g) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- h) quando l'Aggiudicatario si rende colpevole di frode;

- i) cessione ad altri, da parte della Ditta aggiudicataria, degli obblighi relativi al contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'Ente Committente;
- j) per subappalto non autorizzato;
- k) per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- l) per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti della Ditta aggiudicataria;
- n) per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- o) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- p) per violazioni delle norme di sicurezza;
- q) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e dai suoi allegati;
- r) ogni altra inadempienza eventualmente non contemplata nel presente capitolato, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dall'Ente Committente, per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, l'Ente Committente ha facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altro operatore economico, alla continuazione degli stessi con addebito alla Ditta aggiudicataria delle spese e delle eventuali penalità.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta aggiudicataria dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, l'Ente Committente può rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro operatore economico, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

All'atto della risoluzione, l'Ente Committente liquida il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per eventuali sanzioni, penali e per il risarcimento dei danni. In ogni caso non saranno corrisposti i compensi dovuti per i servizi non effettuati o effettuati in modo difforme dal presente capitolato, a seguito dei quali si è risolto il contratto.

Contro la decisione di risoluzione adottata dall'Ente Committente è data facoltà alla Ditta aggiudicataria di ricorrere al Giudice Ordinario.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Aosta.

#### **Articolo 15 – Recesso della Ditta aggiudicataria**

La Ditta aggiudicataria può recedere in qualunque momento dal contratto previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R con preavviso di 3 (tre) mesi. In tale eventualità la Ditta aggiudicataria è vincolata all'espletamento delle mansioni a suo carico, nessuna esclusa, sino alla data del recesso.

#### **Articolo 16 – Subappalto e cessione del credito**

Il subappalto è ammesso nelle modalità indicate dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, nel limite del 30%.

È altresì fatto divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Ente Committente, ai sensi e nei modi previsti dagli art. 1260 e ss. del codice civile.

#### **Articolo 17 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dati**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di Gressoney-Saint-Jean per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: al personale interno dell'Amministrazione

interessato dal procedimento di affidamento della fornitura; ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/2000; ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

#### **Articolo 18 – Codice di comportamento**

La ditta appaltatrice si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Gressoney-Saint-Jean, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 27.01.2014, pena la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 19 - Ulteriori obblighi della Ditta aggiudicataria, ai sensi della legge 136/2010**

La Ditta aggiudicataria assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, obbligandosi a comunicare all'Ente Committente gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:

- 1.1) il codice IBAN del conto dedicato alla commessa (n. 27 caratteri alfanumerici)
- 1.2) il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo di codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno della ditta
- 1.3) l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni
- 1.4) l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti la commessa di cui trattasi.

Il vincolo contrattuale con la Ditta aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, articolo 3, L. 136/2010.

#### **Articolo 20 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 50/2016 e da ogni altra legge o regolamento che disciplinano la materia.

La Ditta aggiudicataria ha inoltre l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia regionale, o che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale.